



COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

P.G.N. 66601

OGGETTO: Interventi per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici determinati dalle emissioni prodotte dalla combustione all'aperto, in particolare nell'ambito di attività agricole, di cantiere e di giardinaggio anche domestico.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Considerato che:

- Dal 2002 ad oggi i livelli di concentrazione della frazione delle particelle sospese PM₁₀ registrati dalla rete cittadina di rilevamento dell'inquinamento atmosferico non hanno mai rispettato il valore limite annuale e il numero di giornate in cui non deve essere superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana;
- come stabilito dalle finalità del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 *"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, è compito delle autorità competenti "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi."*;
- nel territorio comunale sono frequenti gli episodi di combustioni all'aperto con l'utilizzo, in particolare, di materiale derivante da attività edilizie, agricole e di giardinaggio anche domestico;
- le emissioni prodotte da tali combustioni sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dal traffico veicolare, dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - causa del deterioramento della qualità dell'aria nell'atmosfera urbana della città di Vicenza;
- l'uso di bruciare ramaglie e residui vegetali produce una combustione imperfetta che dà origine, oltre ad altri inquinanti, al particolato primario che, a seguito delle reazioni fotochimiche in atmosfera, si trasforma in PM₁₀ e PM_{2,5}, pur con diversa composizione chimica rispetto alle polveri sottili e ultrasottili determinate a seguito dalle emissioni industriali o del traffico veicolare;
- l'uso di bruciare materiali residuali dell'attività edilizia (stracci, plastiche, imballaggi, legno, polistirolo, ecc.) comporta processi di combustione in grado di liberare in atmosfera diossine e furani;
- come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, l'inquinamento atmosferico urbano rappresenta un serio fattore di rischio per la salute della popolazione, in particolare anziani, bambini e persone con malattie croniche dell'apparato respiratorio;
- analoghe valutazioni sono state espresse dal Servizio Epidemiologia, Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale, ULSS n. 22, Regione del Veneto, nella pubblicazione *"La valutazione del rischio sanitario correlato all'inquinamento atmosferico nei centri urbani"* del 2004;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
- le combustioni di materiale sopradescritte possono configurarsi anche come un illecito smaltimento di rifiuti in violazione dell'art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, pericoloso per la salute umana e pregiudizievole per l'ambiente; provocare emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare molestie alle persone; rappresentare uno stato di pericolo per la circolazione stradale e – in assenza delle opportune precauzioni – minaccia di incendio per la vegetazione e gli edifici circostanti;

- *“Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.)”*, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, al punto 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM₁₀ e Idrocarburi Policiclici Aromatici) individua, tra i vari interventi elencati, anche la verifica del rispetto del divieto di combustione all’aperto di ramaglie e altri residui vegetali;

Visto:

- Il D.L.vo 4 agosto 1999, n. 351 *“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”*;
- Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60 *“Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”*;
- Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261 *“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”*;
- *“Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.)”*, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004;
- Il D.L.vo 3 agosto 2007, n. 152 *“Attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”*;
- Il D.L.vo 26 giugno 2008, n. 120 *“Modifica ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 di attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”*;
- La delibera della Giunta Regionale n. 799 del 28.3.2003 che, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351, inserisce il territorio comunale della Città di Vicenza in “Zona A” per gli inquinanti PM₁₀, Idrocarburi Policiclici Aromatici e biossido di azoto;
- La delibera di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006, n. 3195 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, per cui il Comune di Vicenza che ha una densità emissiva di inquinanti superiore a 20 t/a per Km², è stato classificato come “A1 Agglomerato”;
- La delibera di Giunta Comunale n. 265 del 20 settembre 2007 *“Adozione del Documento Preliminare del Piano d’Azione Comunale per il Risanamento dell’Atmosfera”*;
- L’art. 33 della legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- La delibera di Giunta Regionale del Veneto del 20 aprile 1999, n. 1261 *“Disposizioni in materia di gestione di rifiuti provenienti da attività agricole e, in particolare, disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari”*;
- Il Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 *“Approvazione del codice di buona pratica agricola”* pubblicato sulla G.U. n°102 S.O. n°86 del 4 maggio 1999;
- La legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 *“Nuove norme in materia di gestione rifiuti”*;
- Gli articoli 181 e 182 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- L’art. 15 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e successive modificazioni e integrazioni;
- L’art. 109 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- L’art. 10 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il provvedimento sindacale P.G.N. 33903 del 17 giugno 2008, con il quale il Sindaco ha delegato il dott. Gianfranco Menarin l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente e Tutela del Territorio;

Acquisiti i pareri espressi:

- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato; dal Comando della Polizia Locale; dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 6; dal Servizio Forestale Regionale; dal Dipartimento Provinciale ARPAV; da A.I.M. Vicenza SpA Igiene Ambientale; dalla Confederazione Italiana Agricoltori; dalla Provincia di Vicenza; dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza; dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ORDINA

a partire dal 1° gennaio 2009 di non attivare alcun a combustione all'aperto nel territorio comunale, in particolare nell'ambito di attività agricole, di cantiere e di giardinaggio anche domestico.

Sono escluse dal presente provvedimento le combustioni all'aperto relative:

- **alla preparazione dei cibi, a condizione di non recare molestia o disturbo al vicinato;**
- **alla distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente alla lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino e contro il Cancro colorato del platano, rispettando le modalità e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;**
- **alle misure fitosanitarie espressamente adottate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale;**
- **alle prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.**

RICORDA

che, ai sensi dell'ordinanza dirigenziale dell'11 novembre 2002, p.g.n. 32409, dal 1° gennaio 2003, la separazione dei rifiuti da conferire al servizio pubblico di raccolta è obbligatoria e, pertanto, solo il rifiuto residuo non recuperabile può essere conferito nei cassonetti contrassegnati dalla dicitura "residuo";

che i rifiuti non conferibili al servizio pubblico di raccolta devono essere smaltiti nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche e integrazioni.

INVITA

I cittadini:

- ad utilizzare le seguenti linee di servizio di A.I.M. Vicenza SpA, Igiene Ambientale, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini:
 1. Il ritiro a domicilio che, previo acquisto del bidone, dà diritto ad un numero illimitato di ritiri ed alla riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;
 2. Il ritiro saltuario a domicilio con mezzi speciali per maggiori quantitativi, a pagamento;
 3. Il conferimento presso i cassonetti stradali di colore verde "Raccolta di sfalci e ramaglie" o presso le Riciclerie, senza costi aggiuntivi;
 4. Attivando, ove possibile, il compostaggio domestico che dà diritto alla riduzione del 20% della parte variabile della tariffa;
- ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale, prendendo in considerazione le seguenti alternative: il recupero della biomassa a fini energetici, la cippatura del materiale.

Le imprese agricole:

- ad aderire al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti agricoli, istituito ai sensi dell'art. 188, comma 2, lett. c, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Gianfranco Menarin, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

MANDA:

- al Comando Polizia Locale;
- all'Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera, Regione del Veneto;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Servizio Forestale Regionale, Regione del Veneto;
- ai Servizi Fitosanitari della Regione Veneto;
- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 6;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, al Comandante dei Carabinieri, al Comandante la Polizia Stradale, al Comandante la Guardia di Finanza;
- alle associazioni di categoria interessate;
- ad A.I.M. Vicenza SpA, Igiene Ambientale.

Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
dott. Gianfranco Menarin